

Legge regionale 24 novembre 1981, n. 64.

Modificazione della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 «Norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura», della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «Legge generale per gli interventi nel settore primario» nonché della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 «Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Articolo unico

Le misure del concorso nel pagamento degli interessi di cui agli articoli 11, sesto comma, e 21, terzo comma, della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, quelle previste dallo art. 65, quinto e sesto comma, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, nonché quelle previste dall'art. 5, quinto comma, della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, sono periodicamente stabilite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che viene comunicata al Consiglio regionale, tenuto conto del tasso di riferimento determinato dallo Stato.

Rimane fissato che il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore a quanto già previsto con le leggi regionali 22 dicembre 1978, n. 69, 31 ottobre 1980, n. 88, 5 dicembre 1979, n. 85 e che il medesimo dovrà essere più favorevole di due punti per gli interventi creditizi effettuati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 24 novembre 1981

Bernini